

Rep. n...../2019

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Convenzione con la “Florentia Rugby A.S.D.” di Firenze per la gestione del campo di rugby e dei locali e ed aree esterne annesse all'interno del plesso scolastico I.I.T. Marco Polo” in Via San Bartolo a Cintoia, 19/a, a Firenze.

L'anno duemiladiciannove (2019) e questo dì \_\_\_\_\_ (\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_

TRA

- Dott. Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli (Libia) il 31.08.1957, la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città Metropolitana di Firenze, con sede in Via Cavour n. 1, Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Patrimonio e TPL" (Decreto del Sindaco metropolitano n. 67 del 31.12.2015), nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

E

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione “Florentia Rugby A.S.D.” (C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA: \_\_\_\_\_), con sede a Firenze, in \_\_\_\_\_ come da Statuto agli atti della Città metropolitana.

**Premesso che:**

- La Città metropolitana di Firenze è proprietaria dell'area all'interno del plesso scolastico “I.T.T. Marco Polo” in via San Bartolo a Cintoia, Firenze, su cui insiste un campo da rugby, un edificio ad uso spogliatoi e servizi, già in uso in

forza di precedenti convenzioni venute a scadenza, alla Società Sportiva Florentia Rugby A.S.D. , con sede legale in\_\_\_\_\_

- che il campo è stato oggetto di lavori di sostituzione del manto da gioco in erba sintetica, che sono stati completati, ad eccezione del relativo impianto di irrigazione, nel mese di agosto del corrente anno;

- che l'Amministrazione ha programmato e progettato la realizzazione di altri interventi allo scopo di dotare il campo di rugby di strutture ad uso esclusivo in cui ospitare i servizi necessari (spogliatoi, punto ristoro, uffici, ecc. ecc) in modo tale da restituire alla originaria destinazione scolastica gli ambienti attualmente utilizzati per l'attività sportiva in oggetto;

- che la Società Sportiva Florentia Rugby A.S.D, ha chiesto di poter avere in gestione il campo così rinnovato, per garantire ai propri associati l'attività sportiva di imminente avvio;

- che nelle more della definizione dei tempi di finanziamento ed esecuzione degli ulteriori interventi programmati, l'Amministrazione ha ritenuto di poter affidare in via provvisoria, per la durata di sei mesi, la gestione del campo di rugby e annesso strutture alla predetta Società, ai sensi dell'art. 36 del Codice degli appalti, come stabilito dall'ANAC con la deliberazione n. 1300/2016;

- che la gestione in oggetto, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture, dell'attività sportiva svolta, limitata appunto al solo gioco del rugby, del bacino di utenza, dell'assenza di strutture destinate al pubblico con conseguente impossibilità di imporre per gli spettatori il pagamento di un biglietto di ingresso, si ritiene infatti priva di rilevanza economica;

- che a sostegno della gestione, l'Amministrazione si impegna ad richiedere a titolo di rimborso dei costi per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas, un

importo di Euro 2.700,00/anno a fronte di una spesa stimata di circa Euro 22.000,00/anno, tenuto conto che la Società si è fatta carico, anche sotto il profilo tecnico amministrativo, della installazione di tre strutture temporanee, indispensabili per le attività connesse al gioco ( spazio per il cosiddetto “terzo tempo” e magazzino) per le quali è stata presentata in data 27/08/2019 CILA al competente Comune di Firenze, nonché degli oneri di manutenzione ordinaria degli spazi a verde (escluse alberature) dell'intero plesso scolastico, stimati in Euro 3.000/anno;

- che il minor importo non richiesto di € 16.300 è da intendersi quale contributo, da commisurarsi in via definitiva sulla base della mancata effettiva remuneratività della struttura, da accertarsi su rimessa di apposito rendiconto, da presentarsi dall'affidatario alla scadenza della presente convenzione, corredato da relazione esaustiva e dettagliata sulle attività svolte e le entrate/spese realizzate/sostenute;

- che nel caso in cui si accerti la rilevanza economica dell'attività, sulla base dei criteri dettati dall'ANAC con la delibera n. 1300/2016, l'Amministrazione procederà a richiedere il versamento dell'importo non richiesto a titolo di contributo, da corrisponderci entro 30 giorni dalla richiesta.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - OGGETTO**

La Città metropolitana di Firenze, in seguito denominata anche “Amministrazione”, affida temporaneamente alla “ASD Florentia Rugby”, in seguito denominata anche “Affidatario”, che accetta, la gestione del campo di rugby all'interno del plesso scolastico “I.T.T. Marco Polo” in via San Bartolo a

Cintoia, Firenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con le modalità d'uso in seguito meglio specificate e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza ed alla salvaguardia del patrimonio. La gestione comprende oltre al campo da rugby dotato di manto in erba sintetica,

- un edificio ad uso spogliatoi e servizi,
- un locale punto ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande come attività coordinata all'esercizio dell'attività sportiva praticata;
- un locale seminterrato uso magazzino
- l'area di installazione delle n. 3 strutture temporanee di cui alla C.I.L.A. presentata al Comune di Firenze in data 27/08/2019 e agli atti della Direzione Patrimonio riportata in premessa,

il tutto come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate.

Al campo e relativa area e locali affidati in gestione si accede dall'ingresso di via san Bartolo a Cintoia n. 19/a.

## **Art. 2 – CONDIZIONI GENERALI**

L'affidatario potrà usare e disporre del terreno e dei locali concessi unicamente per lo svolgimento di attività motorie e sportive. Qualsiasi altro utilizzo dovrà essere valutato e autorizzato dall'Amministrazione concedente.

A carico dell'affidatario è stabilito il divieto assoluto di cedere a terzi il godimento del campo e annesse strutture, a qualsiasi titolo, nonché il divieto assoluto di installare qualsiasi altra struttura temporanea diversa da quelle autorizzate a seguito di C.I.L.A. presentata in data 27/08/2019 indicata in premessa, a pena di decadenza *ipso jure* ed *ipso facto* della presente convenzione.

### **Art.3 – DURATA**

L'affidamento ha decorrenza dal 02/09/2019 per la durata di 6 mesi e dunque fino al 01/03/2020. Le chiavi di accesso al campo sono state consegnate in data 28/08/2019.

### **Art. 4 - OBBLIGHI**

La “Florentia Rugby ASD” si obbliga ad usare quanto affidato in gestione in modo tale che l'attività consentita non impedisca o limiti eventuali altre attività che potranno essere espletate dalla Città metropolitana o dalle istituzioni scolastiche presenti nel plesso negli spazi rimasti nella loro disponibilità. L'utilizzo del campo è consentito in orario extrascolastico, senza alcun pregiudizio all'attività svolta dagli Istituti Scolastici presenti nel plesso, che possono utilizzarlo in orario scolastico.

La “Florentia Rugby ASD” si obbliga a curare la buona conservazione del campo e di quant'altro affidato in gestione, come specificato all'art. 7 e risponderà di tutti gli eventuali danni, che saranno accertati in contraddittorio tra le parti. E' fatto divieto assoluto di eseguire e/o comunque procedere a qualsiasi modifica di quanto affidato in gestione. Ogni eventuale modifica dovrà essere richiesta per iscritto all'Amministrazione che potrà o meno, a suo insindacabile giudizio, autorizzarla.

L'Affidatario può utilizzare personale proprio, esterno o volontario comunque in regola con le normative vigenti. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in merito a retribuzioni, contributi, o assicurazioni per detto personale come pure del suo operato.

Il soggetto affidatario, entro gg. 15 dall'inizio della gestione, dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del Responsabile di cui al D. Lgs. N° 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

#### **ART. 5 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE**

La Città metropolitana, allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione degli impianti affidati in gestione e della normale efficienza e scrupolosità dei servizi erogati dal soggetto affidatario, si riserva il diritto di compiere, ogni ispezione e controllo degli impianti e dell'immobile che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno, come pure richiedere ed esigere che siano effettuate dall'affidatario, a suo esclusivo carico, le opere di manutenzione ordinaria necessarie ad assicurare la migliore conservazione degli impianti, attrezzature e beni di proprietà della Città metropolitana .

#### **Art. 6 – RESPONSABILITA'**

L'Affidatario esonera la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto e dovrà dotarsi allo scopo di idonea copertura assicurativa, assumendone il conseguente onere per il risarcimento dovuto, senza riserva od eccezione alcuna. L'Affidatario dovrà anche provvedere all'acquisizione della certificazione medica di idoneità dei frequentatori dell'impianto, esonerando di conseguenza la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ed origine che i frequentatori stessi possano subire. Provvederà inoltre direttamente, a sua cura e spese, alla vigilanza delle strutture affidate per le attività svolte.

L'Affidatario dichiara di essere in possesso della seguente polizza assicurativa  
RCT: n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ scadenza il \_\_\_\_\_

In caso di svolgimento di campionati/tornei e altre tipologie di manifestazioni sportive dovranno essere richieste le autorizzazioni e licenze previste dal T.U.L.P.S. ed effettuate le comunicazioni agli organi di vigilanza e Pubblica Sicurezza a cura dell'organizzatore.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

#### **ART. 7– ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

Il soggetto affidatario, è tenuto a:

- a) eseguire, con oneri e spese a proprio carico, la manutenzione ordinaria e le operazioni giornaliere di pulizia, funzionamento, vigilanza e custodia degli impianti finalizzate alla conservazione degli ambienti, degli arredi e degli impianti tecnologici, al decoro e ad un miglior funzionamento dell'impianto; si precisa che per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, si intende quanto di seguito elencato, da non considerarsi esaustivo:
  - manutenzione ordinaria degli impianti elettrico ed idrico-sanitario;
  - riparazione e rifacimento di parti diintonaci interni, tinteggiature interne ed esterne, riparazioni di rivestimenti e di pavimenti interni;
  - riparazione e sostituzione di parti accessorie quali sifoni, rubinetti, guarnizioni, nappine docce, valvole, ecc. dell'impianto idrico sanitario;

→ riparazione e sostituzione di vetri e parti accessorie degli infissi interni ed esterni degli spogliatoi e degli altri immobili oltre alla verniciatura delle parti legnose;

→ riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, quali interruttori, punti presa, valvole, lampade ed apparecchi illuminanti degli spogliatoi, e dell'ingresso;

→ acquisto e sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione artificiale del terreno di gioco per la sostituzione di quelle non funzionanti o usurate;

→ acquisto del materiale di consumo per l'esecuzione delle pulizie

→ manutenzione e cura del manto del terreno di gioco, dell'impianto di irrigazione (quando completato) e delle aree a verde ;

b) assumersi tutte le spese relative al personale necessario per la gestione dell'impianto, incaricati direttamente od esterni, assicurazioni, oneri fiscali e simili, ad eccezione delle spese relative alla manutenzione straordinaria;

c) effettuare tutte le attività e le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza sull'impianto stesso, purché rientranti negli interventi di manutenzione ordinaria;

d) farsi carico di tutte le spese di manutenzione straordinaria resesi necessarie per trascuratezza o inadempienza della manutenzione ordinaria a seguito delle opportune verifiche compiute dall'ufficio tecnico dell'Ente;

e) predisporre il piano per la sicurezza ed assumersi ogni onere in relazione



alla completa applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Lo stesso Piano dovrà essere oggetto di informazione e formazione per la totalità del personale e dei collaboratori, dandone evidenza con dichiarazione di effettuata attività; dovrà essere garantita la presenza di personale o collaboratori in grado di intervenire nella gestione delle emergenze, in possesso quindi delle necessarie conoscenze attestata da dichiarazione di frequenza agli specifici corsi di formazione (incendio, primo soccorso, evacuazione);

f) comunicare alla Direzione Edilizia ogni questione relativa alla manutenzione straordinaria;

g) consentire, in qualunque momento, l'accesso dei dipendenti e/o Amministratori della Città metropolitana incaricati del controllo e facilitare le verifiche da questi effettuate

h) presentare alla Direzione patrimonio della Città metropolitana entro il 20 marzo 2020 il Conto Consuntivo della gestione e una Relazione dettagliata sull'attività svolta nell'impianto durante il periodo di validità della convenzione,

i) provvedere alla manutenzione del defibrillatore che la Città metropolitana concede ad uso gratuito alla Società a cui carico resta la formazione del personale e comunicare i nominativi al personale del servizio 118, oltre a quanto previsto dalla L.R. n.68/2015 e dal relativo regolamento attuativo.

j) allestire un punto di primo soccorso con la dotazione e il periodico ripristino di materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso mantenuti in perfetto stato di conservazione.

k) il gestore potrà provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione

ordinaria con personale proprio, purché sia in possesso dei requisiti di legge richiesti alle imprese per la realizzazione di tali interventi; l'Amministrazione riconosce al gestore la facoltà di provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione ordinaria con imprese o ditte di sua fiducia in possesso dei requisiti di legge, senza che l'Amministrazione stessa assuma, per questo, obblighi o rapporti di sorta con dette imprese o ditte.

l) svolgere tutte le attività necessarie a svolgere gli adempimenti amministrativi per l'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente o introdotte all'evolversi della stessa, per tutti gli aspetti, assicurativi, antinfortunistici, antincendio, agibilità o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto in relazione alla sua destinazione d'uso;

Eventuali gravi violazioni degli obblighi sopra indicati costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell'amministrazione concedente, nonché eventuale motivo di denuncia alle competenti autorità.

#### **ART. 8 – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione è tenuta ad assumersi gli oneri della manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione si impegna ad richiedere a titolo di rimborso dei costi per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas, un importo di Euro 2.700,00/anno, a fronte di una spesa annua stimata di circa Euro 22.000,00/anno e dell'impegno dell'affidatario di provvedere alla manutenzione del verde stimata in Euro 3.000/anno dell'intero plesso scolastico.

L'importo di € 16.300/anno non richiesto è da intendersi quale contributo, da commisurarsi in via definitiva sulla base della mancata effettiva remuneratività della struttura, da accertarsi su rimessa di apposito rendiconto, da presentarsi alla scadenza della presente convenzione, corredato da relazione esaustiva e dettagliata sulle attività svolte.

Nel caso in cui si accerti la rilevanza economica dell'attività, sulla base dei criteri dettati dall'ANAC con la delibera n. 1300/2016, l'Amministrazione procederà a richiedere il versamento dell'importo non richiesto, a titolo di contributo, da corrispondersi entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 9 – PAGAMENTI**

L'Affidatario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione l'importo di € 1.350 da titolo di rimborso delle utenze, e con scadenza al giorno 20 di ogni mese a decorrere da settembre. Il pagamento verrà effettuato in rate mensili di € 225,00.

Il versamento della somma sopra determinata dovrà essere effettuato sul c/c bancario n. 101176799 presso UniCredit Spa - Filiale Vecchietti B - Via Vecchietti, 11 - 50123 Firenze, IBAN: - IT 81 K 02008 02837 000101176799, intestato alla Città Metropolitana di Firenze, indicando la causale. Eventuali sospensioni delle attività, dovute a cause di forza maggiore o interruzioni imposte dall'Amministrazione comporteranno una riduzione, proporzionata al mancato godimento, dell'importo di cui al presente articolo.

### **Art. 10 – DISDETTA E DIRITTO DI REVOCA**

La presente convenzione cessa alla data stabilita, senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata fin d'ora per gli effetti del Codice Civile. Sono fatte salve la possibilità di disdetta, da darsi con preavviso di almeno due mesi da una delle parti tramite raccomandata A.R. e la facoltà dell'Amministrazione di revocare in qualsiasi momento l'affidamento della gestione per ragioni di pubblico interesse.

### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente atto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile ed ogni altra norma di legge vigente in materia. In caso di controversia e nell'impossibilità di raggiungere un accordo sarà competente il Foro di Firenze;

### **Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, l'Affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy, che firmata rimane agli atti della Direzione Patrimonio.

### **Art. 13 - SPESE**

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Affidatario. La disciplina concernente la registrazione dell'atto è definita degli artt. 5, comma 2 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/04/1986 n. 131 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa).

Redatto in duplice originale.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Città Metropolitana di Firenze (dott. ssa Maria Cecilia Tosi)

---

Per l'ASD Florentia Rugby (\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_